



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO l'art. 7 comma 2 della L.R. 14/2019;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA l'istanza del 19/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 19/10/2015 al n. 136439, con la quale la dott.ssa Fanelli Giuditta, nata a XXXXX il XXXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 02/05/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VERIFICATO che il requisito pensionistico è raggiunto in data 27/03/2020;
- VISTA la nota prot. n. 144190 del 16/12/2019, con la quale si comunica al Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. tra gli altri, che la dott.ssa Fanelli Giuditta, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 in data 27/03/2020 ;
- VISTA la nota prot. n. 5992 del 29/01/2020, del Dipartimento BB. CC. e I.S. dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 22915 del 25/02/2020, con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/04/2020;
- VISTO il D.A. n. 5070 del 18/02/1992, registrato alla Corte dei Conti il 24/03/1992, reg. 9, fgl. 155, con il quale la predetta dipendente è stata nominata nella qualifica di "Dirigente Tecnico Architetto", con decorrenza giuridica 01/03/1992 ed economica 02/05/1992;
- VISTO il Decreto n. 4487 del 25/09/1996, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 6115 il 24/10/1996, con il quale alla dott.ssa Fanelli Giuditta sono stati



riconosciuti utili ai fini di quiescenza, previo riscatto, anni 05 mesi 00 e giorni 00 corrispondenti alla durata del corso di laurea;

VISTO il Decreto n. 3404 del 21/06/2017, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 1947 il 27/06/2017, con il quale alla dott.ssa Fanelli Giuditta è riconosciuto utile ai fini di quiescenza, senza onere, il periodo di congedo di maternità verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro, pari ad anni 00 mesi 05 e giorni 00;

VISTO il Decreto n. 4632 del 09/08/2017, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 2721 il 04/09/2017, con il quale alla dott.ssa Fanelli Giuditta è consentito il riscatto ai fini di quiescenza del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica pari ad anni 00 mesi 02 e giorni 01;

VISTO il Decreto n. 4631 del 09/08/2017, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 2720 il 04/09/2017, con il quale alla dott.ssa Fanelli Giuditta sono ricongiunti ai fini pensionistici, ex lege 29/79, anni 01 mesi 03 e giorni 05;

VISTO il Decreto n. 7506 del 31/10/2018, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 4585 il 21/11/2018, con il quale alla dott.ssa Fanelli Giuditta è consentito il riscatto ai fini di quiescenza del periodo di astensione facoltativa pari ad anni 00 mesi 06 e giorni 00, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 151/2001;

VISTO il D.D.G. n. 1026 del 06/03/2003, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 248 il 25/03/2003, con il quale la dott.ssa Fanelli Giuditta, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. n.10/2000, è inquadrata nella Terza Fascia Dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;

VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che alla data del 31/03/2020 la dott.ssa Fanelli Giuditta vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni XX mesi XX e giorni XX e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/05/1992 al 31/03/2020	27	11	0
Decreto n. 4487 del 25/09/1996	5	0	0
Decreto n. 3404 del 21/06/2017	0	5	0
Decreto n. 4632 del 09/08/2017	0	2	1
Decreto n. 4631 del 09/08/2017	1	3	5
Decreto n. 7506 del 31/10/2018	0	6	0
Totale	35	3	6

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/04/2020, è risolto il rapporto di lavoro della dott.ssa Fanelli Giuditta, nata a XXXXX il XXXXX, Dirigente di Terza Fascia, e contestualmente la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s. m. i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2



Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 19 MAR 2020

IL DIRIGENTE GENERALE ad interim  
Bologna

Visto: si pubblici – F.to  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 ad interim  
Pio Guida

Originale agli atti d'Ufficio